

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1964, n. 37

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1963, n. 30, contenente ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Dopo l'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1963, n. 30, è aggiunto il seguente nuovo articolo: « Agli interessati che non intendano o non possano usufruire del mutuo previsto al precedente articolo 1, al quale è vincolata la concessione del contributo rateale, il contributo viene corrisposto direttamente.

In tal caso cessa l'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo 2, per gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio di sentire, in via preliminare, l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina ».

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 6 novembre 1964

*Il Presidente della Giunta regionale*  
DALVIT

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
BIANCHI

REGIONALGESETZ vom 6. November 1964, Nr. 37

Abänderungen zum Regionalgesetz vom 18. November 1963, Nr. 30, das weitere Maßnahmen zu Gunsten des Gastgewerbes enthält.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Nach dem Art. 3 des Regionalgesetzes vom 18. November 1963, Nr. 30 wird folgender neuer Artikel hinzugefügt: « Den Betroffenen, die das im vorhergehenden Art. 1 vorgesehene Darlehen nicht beanspruchen wollen oder können, an das die Gewährung des Ratenbeitrages gebunden ist, wird der Beitrag unmittelbar ausgezahlt.

In diesem Fall wird die im vorhergehenden Art. 2 Abs. 1 vorgesehene Verpflichtung der gebietlich zuständigen Landes-Fremdenverkehrsämter, vorher die Bodenkreditanstalt der Tridentinischen Region anzuhören, hinfällig ».

Art. 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 6. November 1964

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
DALVIT

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*  
BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROVINCIALE DI TRENTO 20 luglio 1964, n. 9 bis

Assunzione interinale degli affari dell'Assessorato all'Istruzione e all'Artigianato da parte del Presidente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
DI TRENTO

Visto l'art. 46 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige;

Vista la deliberazione 15 luglio 1964 del Consiglio regionale con la quale sono state accettate le dimissioni presentate dal Consigliere regionale, sig. Guido Benedetti, che è così decaduto anche dalla carica di Consigliere provinciale;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1962, n. 23, registrato alla Corte dei Conti addì 26 luglio 1962, R. 1, F. 16, sulla ripartizione degli affari fra gli Assessori;

decreta:

Il Presidente della Giunta provinciale assume temporaneamente la trattazione degli affari attri-